CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi in ragione d'anno, si fara' fronte per l'anno 1983 mediante riduzione dei capitoli 4005 (lire 9 miliardi), 4011 (lire 13 miliardi e 830 milioni), 4031 (lire 7 miliardi e 340 milioni) e 4051 (11 miliardi e 830 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 2 giugno 1983, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una indennita' di incentivazione al personale civile del Ministero della difesa
Estremi	Legge 10 maggio 1983, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-indennita-di-incentivazione-al-personale-civile/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it